

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Norme in materia di trattamento economico degli aiutanti di battaglia

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 giugno 1959, n. 353, concernente il nuovo trattamento economico dei sottufficiali, lo stipendio dei sottufficiali aventi grado da sergente a maresciallo maggiore venne commisurato a quello già spettante ai gradi rispettivamente superiori, elevando in particolare lo stipendio del maresciallo maggiore dal coefficiente 229 al coefficiente 271, previsto dalle precedenti disposizioni per gli aiutanti di battaglia.

Per conservare agli aiutanti di battaglia una certa differenziazione di trattamento economico fu loro concessa, con la predetta legge, un'indennità annua di lire 40.000, successivamente elevata a lire 70.000 annue con la legge 16 maggio 1961, n. 417.

Ciò non ha, peraltro, soddisfatto le aspettative degli interessati soprattutto perchè essendo l'indennità concessa non pensionabile, all'atto del collocamento a riposo, viene loro attribuito un trattamento di pensione pari a quello dei marescialli maggiori.

Allo scopo ora di rendere più concreto il diverso trattamento economico corrisposto ai due gradi e di far sì che esso operi anche nei riguardi del personale cessato dal servizio, come avveniva anteriormente all'entrata in vigore della ricordata legge 11 giugno 1959, n. 353, si è predisposto l'unito disegno di legge, col quale si fissa, a decorrere dal 1° marzo 1966, in lire 1.500.000 il nuovo importo dello stipendio annuo lordo spettante all'aiutante di battaglia.

Tale importo, calcolato secondo i criteri della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, recante delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, corrisponde a quello di uno stipendio di coefficiente 300, al quale avrebbe dovuto essere elevato lo stipendio di coefficiente 271, già attribuito agli aiutanti di battaglia, per comprendere l'indennità speciale da essi percepita.

In relazione poi al principio di carattere generale fissato dalla già citata legge numero 1268 del 5 dicembre 1964 nei riguardi di tutti i pensionati dello Stato, il trattamento di quiescenza degli aiutanti di battaglia sarà determinato sullo stipendio base di lire 900.000 annue lorde, corrispondenti ad un ex coefficiente 300 come innanzi illustrato.

Dall'applicazione del provvedimento deriverà un maggior onere di lire 56.000.000 (lire

50.000.000 Esercito, lire 4.500.000 Aeronautica e lire 1.500.000 Guardia di finanza) al quale per l'esercizio finanziario 1966 potrà farsi fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 47.710.000), n. 3043 (lire 4.500.000) e n. 4058 (lire 2.290.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e n. 1204 (lire 1.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo stipendio degli aiutanti di battaglia dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza è fissato nella misura annua lorda iniziale di lire 1.500.000.

L'assegno personale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è determinato, per gli aiutanti di battaglia, tenuto conto del compenso mensile per lavoro straordinario dovuto, in ragione di quindici ore, al personale civile avente qualifica di archivista capo.

Art. 2.

Le pensioni ordinarie spettanti agli aiutanti di battaglia cessati dal servizio alla data di decorrenza della presente legge, o che cesseranno successivamente, sono computate sostituendo allo stipendio preso a base nella precedente liquidazione quello di lire 900.000 annue lorde.

L'integrazione temporanea mensile di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, è determinata in relazione alla pensione calcolata sul nuovo stipendio indicato nel comma precedente.

Art. 3.

L'indennità annua attribuita agli aiutanti di battaglia dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n. 353, è soppressa.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° marzo 1966.

Art. 5.

All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2071 (lire 47.710.000), n. 3043 (lire 4.500.000) e n. 4058 (lire 2.290.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1966 e del capitolo n. 1204 (lire 1.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli stessi stati di previsione della spesa per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.